



COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

Piazza IV Novembre N°01-83020-Moschiano (AV) Telefono 081/8249916-Fax 081/8245942

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 03_ DEL 27/02/2019_

OGGETTO: “Conferma aliquota per l’applicazione dell’imposta Municipale propria – IMU – Anno 2019”.

=====
L’anno Duemiladiciannove, questo giorno 27 del mese di **Febbraio** alle ore 19,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipate ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti
Sindaco MAZZOCCA ANGELO	SI	
Consiglieri comunali		
MAZZOCCA MARIO	SI	
PAOLILLO FAUSTO	SI	
MANFREDI ANIELLO	SI	
MAFFETTONE ANTONINO	SI	
VOLINO MICHELE	SI	
PACIA ANDREA	SI	
SANTANIELLO TEODORO		SI
PACIA SERGIO		SI
MAZZOCCA ANTONIO		SI
ROMANO FRANCESCO		SI
Assegnati 11	Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:	Presenti n. 07
Assegnati 11		Assenti n. 04

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

- In assenza del Presidente preside il Vice Sindaco sig. ////////

- Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maffucci. La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco – Presidente sul punto posto al n. 3 dell'ordine del giorno;
- VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferma aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU – Anno 2019”, predisposta dal Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria II° Settore, Sindaco Mazzocca Angelo;
- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico attestante la correttezza dell'azione amministrativa e contabile resa dai responsabili dell'area interessata, ai sensi dell'Artt. 49 comma 1 e 147 bis D. L.vo n. 267/2000, riportati in calce alla proposta stessa;
- VISTO il D. Lvo n. 267/2000 - - VISTO: lo Statuto Comunale
- VISTO: Il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

- Presenti e votanti n. 07
- Votazione unanime favorevole 07
- VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE

DELIBERA

- Di approvare la narrativa che precede che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferma aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU – Anno 2019”, e per lo effetto:
 - 1 - di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018;
 - ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze- detrazione € 200,00) ;
 - ALIQUOTA 7,6 ‰ (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014), (aliquota massima IMU 10,6% – aliquota TASI applicata pari a 1,5% - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
 - 2 - Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);



- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004 n. 99, iscritti nella Previdenza agricola;

- I terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

- Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3 - Che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%: - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente con il suo nucleo familiare nello stesso immobile nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

4 - Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5 - Che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019 ;

6 - Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui si sono resi esecutivi. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

7 - Dichiarare la presente stante l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito: Presenti e votanti n. 07 - - Voti favorevoli unanimi n. 07_ immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





COMUNE DI MOSCHIANO

Provincia di Avellino

AREA "ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTI-SUAP"

(Piazza IV Novembre - 83020 MOSCHIANO (AV) Telefono 081.8249916 - fax 081.8245942)

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO che con delibera di consiglio comunale n.28 del 10.09.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi della legge n. 147 del 27/12/2013, con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

Vista la delibera di consiglio comunale n.03 del 28/03/2018, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote imu:

- **ALIQUOTA 4,00%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze- detrazione € 200,00) ;

- **ALIQUOTA 7,6 % (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014).**
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1,5‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 (legge finanziaria 2019), per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, e per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla l. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

-di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

- di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2018;

- **ALIQUOTA 4,00‰** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze- detrazione € 200,00) ;
- **ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014).
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1,5‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
- di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - 1)- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - 2)- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - 3)- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - 4)- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - 5)- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 6)- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%: - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente con il suo nucleo familiare nello stesso immobile nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019 ;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui si sono resi esecutivi. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Il Responsabile dell'area economica finanziaria
Angelo Mazzocca

Parere favorevole regolarità tecnica e contabile
Il Responsabile dell'area economica finanziaria

Angelo Mazzocca

IL Presidente
Geom. Angelo Mazzocca



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angela Maffucci

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto segretario capo certifica:

<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno <u>06-03-19</u> Al N° <u>40</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dal Municipio, li <u>06-03-19</u> L'addetto alla Pubblicazione</p>	<p>CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale Al N° dal giorno al e contro di essa sono stati presentati reclami. Dal Municipio, li L'Addetto Alla Pubblicazione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maffucci</p>
--	--

ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (Art.134, comma 3);

L'IMPIEGATO ADDETTO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angela Maffucci

.....
Dalla Residenza Comunale, li

Immediatamente esecutiva

Copia della su estesa deliberazione è notificato, per i consequenziali adempimenti attuativi.

Divenuta esecutiva

al Responsabile del Settore

FIRMA PER RICEVUTA

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

.....
Moschiano, li